

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 10.18.1/2021 ex fasc. DG-ABAP SERV.V 20.142.1/2019

 \mathcal{M}

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e
VAS
va@pec.mite.gov.it



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

D. L.vo 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione da fonte eolica sito in Altamura (BA) ed opere di interconnessione nei comuni di Altamura (BA) e Gravina in Puglia (BA) costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 72 MW.

Proponente: Wpd Altilia srl.

Parere tecnico-istruttorio MiC

e p.c. a

Gabinetto dell'On. Ministro udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni; **VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".





VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni MINISTERO



dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013 https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei





beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";





CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

PREMESSO che la Società Wpd Altilia S.r.l., con nota del 10/08/2021, acquisita al prot. MATTM n.88560 del 11/08/2021 e al prot. DG-ABAP Serv. V n. 27481 del 11/08/2021, ha presentato istanza, successivamente perfezionata, per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; **CONSIDERATO** che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, con nota prot. n.11135 del 31/01/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n.3473 del 01/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all'indirizzo

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7987/11733

CONSIDERATA la nota prot. n.3683 del 02/02/2022 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito ABAP) ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari con nota prot. n. 2378 del 01/03/2022, acquisita con prot. DG-ABAP 8076 del 02/03/2022, ha fatto richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota prot. 8220 del 02/03/2022 la allora competente DG-ABAP ha inviato all'Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dell'allora MiTE con nota prot. 1484 del 12/03/2022 acquisita al prot. DG-ABAP n. 9904 del 14.03.202 ha trasmesso alla società proponente una propria richiesta di atti integrativi, richiamando la richiesta di atti integrativi formulata dalla DG-ABAP con nota prot. 8220 del 02/03/2022;

CONSIDERATO che con nota del 25/05/2022 acquisita al prot. DG-ABAP Servizio V n.19824 il proponente ha dato riscontro alla sola richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRR.PNIEC, e che sulla base di questa sola documentazione l'Amministrazione procedente ha pubblicato le integrazioni sul proprio portale web e ha dato avvio alla nuova consultazione del pubblico con nota prot. MiTE n. 75572 del 16/06/2022, acquisita dalla DG-ABAP Serv.V con prot. n. 22938 del 16/06/2022;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dell'avvio della nuova consultazione pubblica la DG-ABAP Serv. V con nota prot. 23633 del 22/06/2022 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari



e alla Soprintendenza ABAP della Basilicata di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica, e al Servizio II della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari con nota 7416 del 04/07/2022, acquisita dalla scrivente SS-PNRR con prot. 1237 del 05/07/2022 ha comunicato di non ritrovare tra le integrazioni pubblicate sul portale Web, all'indirizzo https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7987/11733, la documentazione richiesta dalla DG-ABAP con nota prot. 8220 del 02/03/2022;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione con la società proponente convocata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota 4890 del 15/07/2022 acquisita dalla scrivente con nota prot. n. 1656 del 19/07/2022, con nota della scrivente 1736 del 20/07/2022 è stata trasmessa alla società proponente la richiesta di integrazioni già formulata dalla DG-ABAP con la nota prot. 8220 del 02/03/2022 e mai pervenuta alla società proponente;

CONSIDERATO che la società proponente con nota del 21/07/2022 indirizzata al Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, e per conoscenza alla scrivente che la acquisisce al prot. 1830 del 25/07/2023, ha fatto richiesta di una sospensione dei termini di 60 gg. per la produzione delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica-Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. 94859 del 29/07/2022 acquisita dalla scrivente al prot. 2018 del 01/08/2022, ha concesso alla società proponente una proroga di ulteriori 60 gg. al fine di ottemperare alle richieste di integrazione;

CONSIDERATO che la società proponente con nota del 19/09/2022 acquisita al prot. della Scrivente al n. 3663 del 21/09/2022 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria a seguito della definizione delle opere di connessione alla Rete da parte di Terna S.p.A.;

CONSIDERATO che la Scrivente con nota 5447 del 09/11/2022 ha fatto richiesta, alle SABAP competenti ed ai Servizi II e III della DG-ABAP, di parere a seguito della pubblicazione delle integrazioni richieste con prot. SS-PNRR 1736 del 20/07/2022;

CONSIDERATO che in seguito alla richiesta della scrivente e alla luce della analisi della documentazione di progetto e delle integrazioni prodotte la SABAP per la città metropolitana di Bari con la con nota 12915-P del 22/11/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.5993 del 23/11/2022 ha espresso le valutazioni riportate nelle pagine seguenti;

CONSIDERATO che la SABAP della Basilicata con nota 15679 del 22/12/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.7396 del 27/11/2022, ha espresso le valutazioni di propria competenza;

VISTA la nota prot. n. 6739 del 12/12/2022 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, provincia di Bari nel comune di Gravina di Puglia (BA), e opere di interconnessione nei comuni di Altamura e Gravina di Puglia (BA), e prevede l'installazione di un impianto da fonte rinnovabile eolica costituito principalmente da:

- 12 aerogeneratori di grande taglia, con potenza unitaria di 6 MW ed una potenza complessiva di 72 MW, altezza mozzo pari a 165 m, rotore di diametro pari a 170 m., per una altezza complessiva di 250m;
- 12 impianti elettrici di trasformazione, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta fino a 30kV (MT);
- Rete di cavidotti MT, eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT. La profondità dello scavo per l'alloggiamento dei cavi, dovrà essere minimo





- 1,10 m, mentre la larghezza degli scavi è in funzione del numero di cavi da posare e dalla tipologia di cavo, € varia da 0,50 m a 1,50 m. La lunghezza degli scavi previsti è di ca. 10,0 km,
- 1 Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT (150/30 kV), nei pressi della nuova stazione elettrica (SE) Terna S.p.A. a 150 kV da realizzare nel Comune di Altamura (punto di consegna previsto interno all'area di progetto), a cui è collegato il cavidotto MT proveniente dal parco eolico composto da linee provenienti ciascuna da un sottocampo del parco eolico (3 linee x 4 sottocampi). Nella sezione di trasformazione sarà ubicato un fabbricato contenente tutti i quadri MT, BT e il sistema computerizzato di gestione da locale e da remoto della rete elettrica e degli aerogeneratori, il trasformatore MT/AT e lo stallo AT:
- Raccordo AT 150 kV in cavo aereo tra la sottostazione e il punto di consegna nella futura sottostazione TERNA, che sono adiacenti.

CONSIDERATO che l'impianto eolico di progetto è ubicato in località Lama di Nebbia, in posizione baricentrica tra i centri di Altamura (4,4 km a nordest), di Gravina di Puglia (9,6 km a nord ovest) e Matera (7,5 km a sud est), e che in tale area si trovano inclusi i tracciati del Regio Tratturo Melfi - Castellaneta, che ricalca in parte il tracciato dell'antica via Appia e corre a nord e a est con minima distanza dall'aerogeneratore più prossimo pari a 2800 m, e del tratturo Gravina - Matera, che corre a est e a sud con minima distanza dell'aerogeneratore più prossimo pari a 1400 m;

CONSIDERATO che l'Area vasta di indagine generata dall'impianto eolico (pari a 12,5 km di raggio da ciascun aerogeneratori) comprende anche il territorio della Basilicata nei comuni di Matera, Irsina e Grottole; CONSIDERATO che l'impianto eolico è previsto all'interno di in un contesto territoriale (per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 12,5 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b)) contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati. In particolare all'interno di tale area, si contano 29 aerogeneratori in territorio pugliese e lucano realizzati o autorizzati, oltre ad alcuni impianti fotovoltaici realizzati in territorio lucano; inoltre risultano in valutazione VIA statale altri 3 impianti eolici per un totale di 19 aerogeneratori e 6 impianti fotovoltaici;

CONSIDERATO che in riferimento al PPTR della Regione Puglia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce nella Scheda d'Ambito "Alta Murgia", Figura territoriale "Fossa Bradanica", anche in relazione all'Area Vasta d'Indagine di 20 km, come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014,

CONSIDERATO che in riferimento al quadro vincolistico ed al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine - AVI (12,5 km di raggio), come meglio dettagliato nei citati pareri delle Soprintendenze, si rilevano in sintesi i seguenti beni:

PUGLIA

- 1. beni culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, tra cui,
 - -Tratturo Melfi-Castellaneta e Tratturello Gravina-Matera tutelati ai sensi dei DD.MM. 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse;
 - -l'area archeologica di Cava Pontrelli, tutelata ai sensi della Parte II del codice con DDG 07.12.2000 e con vincolo di rispetto ai sensi del DDG 24.11.2000;
 - -il complesso di Masseria Jesce, tutelata ai sensi dei DD.MM. 23.11.1981 e 29.10.1985, e annessa area archeologica tutelata ai sensi del DM 13.04.1996,





- -Masseria Pisciulo, tutelata ai sensi della Parte II del Codice con DM 27.04.1992 e riconosciuta di valore paesaggistico dal vigente PPTR:
- -l'area archeologica di Botromagno nel territorio comunale di Gravina in Puglia (BA), tutelata ai sensi del DM 20.08.1970 e del DM 08.06.1982, riconosciuta di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Codice;
- -l'area archeologica di Malerba nel territorio di Altamura, riconosciuta di interesse paesaggistico dal PPTR vigente, e tutelata ai sensi del DM 28.07.2003;
- l'intero centro storico di Gravina in Puglia (BA) e di Altamura (BA) e i beni tutelati ivi presenti;
- 2. beni paesaggistici, tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004, quali:
 - -il vallone Saglioccia (Torrente Gravina di Matera) e il torrente Pentecchia art. 142 comma 1, lett. c);
 - -il Parco Nazionale dell'Alta Murgia art. 142 comma 1, lett. f);
 - -aree coperte da boschi art. 142 comma 1, lett. g);

BASILICATA

- 1. <u>beni culturali</u> ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, tra cui, con D.M. del 12/10/1990 "Masseria Malvezzi" (distanza circa 5,34 KM);
- 2. beni paesaggistici, tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004, quali:
 - -Zona in Comune di Matera", vincolo decretato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con DPGR 10 febbraio 1979 (GU n 334 del 05 dicembre 1980), (distanza circa 4,7KM) e
 - -Zona centro storico e dei Sassi di Matera (distanza circa 7,40 KM); ai sensi dell'art. 136 del Digs. 42/2004, con D.M. 23/08/1966 (G.U. n.244 del 30/09/1996) –
 - -dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con L. R. n. 11 del 3 aprile 1990, ricadente nel territorio del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano (distanza circa 5,30 KM);
 - -Albero Monumentale "007_Roverella" vincolato con cod_r BP143am_007, ai sensi dell'art. 136 del D.Igs. 42/2004 (distanza circa 2,31 KM);

CONSIDERATO che in riferimento alle tutele del PPTR della Puglia nell'Area Vasta di Indagine- AVI (12,5 km di raggio) si rilevano i seguenti beni:

- 1. UCP siti di rilevanza naturalistica della ZPS-Murgia Alta e Bosco Difesa Grande;
- UCP Area Umida di Serra del Corvo; numerosi siti interessati da beni storico-culturali, tra i quali, ma solo per brevità si segnalano: masseria Il cardinale ex Capoposta, jazzo Madonna del Piede, Jazzo di Scoto, Jazzo Limielli, jazzo Il cardinale, Masseria Zingariello, Masseria Recupa di jazzo Scardinale, Masseria S.Angelo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater D. Lgs 199/2021, 8 dei 12 aerogeneratori ricadono in aree esterne da Aree idonee, in quanto posti ad una distanza di meno di 3 km da:

- 1. Regio Tratturo Melfi-Castellaneta e Tratturello Gravina-Matera, tutelati ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983;
- 2. area di notevole interesse pubblico ex art. 136 di Irsina (MT), tutelata con DM 07 marzo 2011 (GU n 68 del 24 marzo 2011), e che dista soli 1680m dall'aerogeneratore più prossimo, quello contraddistinto dalla sigla GIP2;





CONSIDERATO che in seguito alla richiesta della scrivente e alla luce della analisi della documentazione di progetto e delle integrazioni prodotte la SABAP per la città metropolitana di Bari con la con nota 12915-P del 22/11/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.5993 del 23/11/2022 ha espresso le valutazioni di seguito riportate:

- 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO
- 1.1. Beni paesaggistici
- 1.1.a. L'intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico.
- 1.1.b. Nessun intervento interessa aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice;
- 1.1.c. A seguito della nuova proposta progettuale per i cavidotti di collegamento alla rete elettrica nazionale in base al PPTR vigente l'intervento non prevede l'interessamento UCP.
- 1.1.d. Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:
- l'area vincolata archeologicamente e riconosciuta di valore paesaggistico di Cava Pontrelli, tutelata ai sensi della Parte II del codice con DDG 07.12.2000 e con vincolo di rispetto ai sensi del DDG 24.11.2000;
- il complesso di Masseria Jesce, tutelata ai sensi dei DDMM 23.11.1981 e 29.10.1985, e annessa area archeologica tutelata ai sensi del DM 13.04.1996, e Masseria Pisciulo, tutelata ai sensi della Parte II del Codice con DM 27.04.1992 e riconosciuta di valore paesaggistico dal vigente PPTR;
- numerose segnalazioni architettoniche tra cui Jazzo Vecchio e Masseria La Rossa;
- alcune aree perimetrate come boschi.

1.2. Beni architettonici

- 1.2.a. Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame. Tuttavia, nell'area vasta è presente Masseria Marinella tutelata ai sensi del DCPC 12.09.2016, posta a meno di 2 km dall'aerogeneratore 12, da cui non è stato valutato l'impatto visivo e cumulativo dell'impianto nonostante l'esplicita richiesta avanzata.
- 1.2.b. Non sono in possesso di questa Soprintendenza elenchi che permettano di individuare beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma si deve sottolineare che alcuni immobili individuati come interferenti presentano delle caratteristiche morfologiche che richiamano le edificazioni a cura dell'Ente della Bonifica, per cui ci si riserva di fare ulteriori verifiche.
- 1.2.c Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali beni architettonici tutelati dalla pianificazione urbanistica vigente.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. L'intervento non interessa direttamente beni archeologici, ma all'interno dell'area si ritiene necessario sottolineare quanto segue.

In particolare, è noto alla Scrivente da bibliografia edita (Santoro D., Dati Preliminari su industrie litiche di superficie nel territorio di Altamura (Bari), in Studi di Preistoria e Protostoria — 4; Preistoria e Protostoria Puglia - 2017, pp. 45 e ss.) che il territorio in cui si prevede di realizzare l'impianto, gravitante entro il bacino fluvio-lacustre Matera-Altamura, è stato sottoposto a ricognizioni topografiche che, sia pur condotte in modo non sistematico, hanno restituito importanti testimonianze riferibili al Paleolitico inferiore e medio, testimonianze che attualmente costituiscono l'unica attestazione di questa fase nota nel territorio, fatta eccezione per lo straordinario fossile umano noto come "Uomo di Altamura". L'area conta ben 21 siti di affioramento di manufatti litici (choppers, bifacciali, nuclei e schegge levallois) in selce, diaspro e quarzite, che si inquadrano in un ampio arco cronologico compreso tra Paleolitico inferiore e medio. I siti si susseguono addensandosi in particolar modo lungo la sponda occidentale della Gravina di Matera, molti nelle immediate





vicinanze delle opere previste da progetto, alcuni in posizione tale da interferire direttamente con le opere a farsi. Una serie di sondaggi di scavo, condotti nell'area in località Vucculo dall'Università di Siena, ha accertato nel 2005 la presenza di uno strato in posto contenente industrie litiche paleolitiche.

1.3.b Non si è in possesso della documentazione necessaria per individuare eventuali segnalazioni archeologiche tutelate dalla pianificazione urbanistica vigente.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni paesaggistici

2.1.a Il progetto presenta documentazione fotografica dal tratturo Melfi - Castellaneta, ma non sono riportati studi dell'impatto visivo del progetto dal tratturello Gravina - Matera, anch'esso tutelato.

Dall'analisi dell'impatto cumulativo sono riportati come esistenti i seguenti impianti (cfr. DC20123D-V08 rev 01 Studio degli impatti cumulativi e della visibilita signed):

- E/CS/I330/1 composto da 1 aerogeneratore nel territorio di Santeramo in Colle BA, 10,8 km;
- E/CS/I330/2 composto da 3 aerogeneratori nel territorio di Santeramo in Colle BA, 11,7 km;
- Eog-002 composto da 6 aerogeneratori nel territorio di Matera MT, 2,8 km;
- Eog-031 composto da 9 aerogeneratori nel territorio di Matera MT, 2,6 km;
- EogA-054 composto da 10 aerogeneratori nel territorio di Grottole (MT). Inoltre sono riportati gli impianti fotovoltaici:
- F/CS/A225/8 nel territorio di Altamura (BA) posto a 2,6 km;
- F/CS/A225/9 nel territorio di Altamura (BA) posto a 1,9 km;
- F/CS/A225/11 nel territorio di Altamura (BA) posto a 2,6 km;
- F/CS/A225/12 nel territorio di Altamura (BA) posto a 2,1 km;
- Matera nel territorio di Matera posto a 1,2 km.

In base al PPTR vigente l'intervento interessa in massima parte un'area libera.

L'impianto prevede la realizzazione di 12 turbine aventi un rotore del diametro pari 170 m, con altezza del mozzo pari a 165m, per un'altezza totale massima di 250 m (cfr.DC20123D-CO1 rev_01_Relazione Generale_signed), le aree contermini, pertanto, a norma di legge sono quelle ricadenti entro una distanza pari a 50 volte l'altezza della pala, ovvero 12,5 km. Limitando la valutazione al solo territorio di competenza della Scrivente, nelle aree contermini ricadono:

- i centri storici e i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali di Gravina in Puglia e Altamura;
- gli immobili tutelati extra-urbani del territorio comunale di Altamura, tra i quali si citano il complesso architettonico di Masseria Jesce, vincolata come bene archeologico ai sensi del DM 13.04.1996, e come bene architettonico con DM 23.11.1981, e la relativa area di rispetto ai sensi dell'art. 45 con DM 29.10.1985, riconosciuta di interesse paesaggistico ai sensi dell'art 142 del Codice;
- le aree di proprietà pubblica del Tratturo Melfi Castellaneta e del tratturello Gravina -Matera, tutelate ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse, riconosciute di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice. Il tratturo Melfi Castellaneta, tra l'altro, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Altamura, coincide con il tracciato della Via Appia ed è parte del bene candidato a Patrimonio dell'Umanità di Appia Regina Viarum in corso di valutazione da parte dell'UNESCO;
- il complesso archeologico di Masseria Pisciulo nel territorio comunale di Altamura; tutelato ai sensi del DM 27.04.1992, riconosciuto di interesse paesaggistico ai sensi dell'art.142 del Codice;

MINISTERO



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- l'area archeologica di Botromagno nel territorio comunale di Gravina in Puglia (BA), tutelata ai sensi del DM 20.08.1970 e del DM 08.06.1982, riconosciuta di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del Codice;
- l'area archeologica di Malerba nel territorio di Altamura, riconosciuta di interesse paesaggistico dal PPTR vigente, e tutelata ai sensi del DM 28.07.2003;
- il sito archelogico di Cava Pontrelli e relativa area di rispetto tutelata ai sensi del DM 24.11.2000 e riconosciuta di interesse paesaggistico dal PPTR vigente, uno degli elementi fondamentali della recente candidatura del Parco dell'Alta Murgia come Geoparco UNESCO;
- -l'area riconosciuta di notevole interesse pubblico di Gravina in Puglia istituita ai sensi del DM 01.08.1985, riportata nel PPTR vigente nella scheda PAE 114;
- -numerose aree coperte da boschi, tra cui il Bosco Difesa Grande nel territorio di Gravina in Puglia, in parte coincidente con la ZCS omonima;
- -alcune aree del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- -alcune aree della ZPS-ZSC denominata Murgia Alta;
- le acque pubbliche riconosciute di interesse paesaggistico dal PPTR vigente: vallone Saglioccia; vallone Jesce, valone dell'Ombra, torrente Pentecchia;
- numerose aree tutelate dal PPTR vigente come Ulteriori Componenti Paesaggistiche, troppo numerose per essere completamente citate;
- -la strada a valenza paesaggistica SP 22 via Appia e la SP 53.
- 2.1.b. In merito agli effetti cumulativi rispetto agli impianti fotovoltaici, la relazione riporta che "i 5 impianti fotovoltaici hanno una estensione areale ridotta, inferiori a 2 ettari gli impianti in territorio pugliese, di 5 ettari quello nel materano, e tutti esterni all'area di progetto e distanti oltre 1 km, per cui nei fotoinserimenti non risultano mai identificabili" (cfr. DC20123DV08_rev_01_Studio_degli_impatti_cumulativi_e_della_visibilita_signed).

Nell'analisi prodotta, come già detto, non è stato condotto alcuno studio dal complesso architettonico di Masseria Marinella, nonostante la richiesta di tale documentazione.

Dallo studio in generale (cfr DW20123D-V22_rev0 l_STRALCIO_PFVR_signed) si evidenzia come dalla quasi totalità dell'area in esame del territorio di Altamura risultino visibili tutti gli elementi che compongono l'impianto. Si ritiene doveroso sottolineare come sia fuorviante la scelta di alcuni punti di ripresa, come ad esempio il punto V2_2 lungo la SP 96 di Altamura, scelto in corrispondenza di un cavalcavia della SP 96. In particolare, riguardo alla fotosimulazione condotta al margine dell'area della visibilità lungo il tracciato della SP 238 (punto di ripresa V12), si evidenzia come l'impianto sia in realtà interamente visibile, laddove la ditta riporta "realmente non identificabile se non segnalato dallo scrivente, così come sono presenti nel cono visuale gli impianti esistenti (Eog_31, Eog_2) in agro di Matera, non identificabili. Effetto cumulativo nullo". Analoghe valutazioni devono essere fatte per i punti di vista V15, V16 (presi in corrispondenza dei beni archeologici di Malerba e cava Pontrelli) e V17 2 (preso da masseria Jesce).

La relazione però riporta che "il parco eolico di progetto è complessivamente visibile solo lungo alcuni tratti delle strade panoramiche o paesaggistiche, presenti nel territorio, sempre in maniera discontinua e solo puntuale".

I fotoinserimenti condotti lungo il tratturo Melfi - Castellaneta dimostrano come lungo il tracciato storico sia sempre visibile l'intero impianto: si ritiene doveroso sottolineare come durante l'esame del fascicolo della candidatura UNESCO dell'Appia, coincidente nel territorio di Altamura con il tratturo, la compromissione delle visuali paesaggistiche a causa della presenza degli impianti da fonti rinnovabili è proprio uno dei punti critici evidenziati dalla Commissione.

L'impianto sarebbe visibile anche dal tratturo Gravina - Matera, ma da questo elemento caratterizzante del paesaggio pugliese non è stato realizzato alcun rilievo, nonostante la richiesta avanzata di considerare



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



almeno 4 punti di ripresa. Si sottolinea come l'impianto in ogni caso risulti visibile anche da elementi posti ad una distanza maggiore, nella stessa direzione, come il torrente Pentecchia (punto di vista 8).

Considerando che ai sensi del c. 2-quinquies dell'art. 25 del D. L.vo 15/2066, la Soprintendenza Speciale nell'attuale fase del procedimento rilascia il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, questa Soprintendenza comunica che nella documentazione progettuale è presente un'ampia e dettagliata relazione paesaggistica.

Infine ai sensi dell'art. 6 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, si comunica che nel territorio di competenza della Scrivente l'intero impianto ricade nella fascia di rispetto delle aree di proprietà pubblica del Tratturo Melfi-Castellaneta e del Tratturello Gravina-Matera tutelate ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse, e del complesso di Masseria Marinella tutelata ai sensi del DCPC 12.09.2016.

Inoltre l'aerogeneratore 9 non ricade in area idonea, ma nella fascia di rispetto all'area archeologica di Masseria Pisciulo, tutelata ai sensi della Parte II del Codice con DM 27.04.1992.

2.2. Beni architettonici

2.2.a Nell'area vasta è presente Masseria Marinella, come già riportato, da cui non è stato valutato l'impatto dell'impianto.

2.3.Beni archeologici

2.3.a Esaminati gli elaborati di progetto (cfr. V27 recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Relazione" - più avanti definita Relazione Archeologica - e l'elaborato V28 recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Tavole") ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016, questa Soprintendenza rappresenta quanto segue.


La Relazione Archeologica continua a risultare carente in merito alla individuazione dei siti noti da bibliografia e alla conseguente analisi delle dinamiche del popolamento antico dell'area interessata dall'intervento, continuando a trascurare integralmente i numerosi siti paleolitici presenti nell'area, nonostante questa Soprintendenza abbia segnalato nella nota di richiesta di integrazioni, esplicitandone i riferimenti, la bibliografia edita di riferimento, non menzionata nella Relazione Archeologica.

Entrando nel merito, si ribadisce che nell'area in cui si prevede l'impianto si contano ben 21 siti di affioramento di manufatti litici (choppers, bifacciali, nuclei e schegge levallois) in selce, diaspro e quarzite, che si inquadrano in un ampio arco cronologico compreso tra Paleolitico inferiore e medio. I siti si susseguono addensandosi in particolar modo lungo la sponda occidentale della Gravina di Matera, molti nelle immediate vicinanze delle opere previste da progetto, alcuni in posizione tale da interferire direttamente con le opere a farsi. Nello specifico, si segnalano i seguenti siti, tutti insistenti entro un raggio di 600 m dall'impianto, come da tavola sotto riportata:

- a 150 m ca dall'impianto, l'area di Masseria Facciomini (punto 1, fig. 1);
- a 200 m ca dall'impianto, l'area di Masseria Vitusiello (punto 2, fig. 1);
- a 320 m ca dall'impianto, l'area di Lama di Nebbia (punto 4, fig. 1);
- a 350 m ca dall'impianto, l'area di La Pagliara (punto 3, fig. 1);
- a 450 m ca dall'impianto, l'area di Serra Tonna (punto 5, fig. 1);
- a 600 m ca dall'impianto, le due aree di Monte Povero (punto 6 7, fig. 1).







Elaborazione grafica riportante l'impianto e i siti di interesse sopra citati (numerati quelli a meno di 600 m dall'Impianto) tratti da: Santoro D., Dati Preliminari su industrie litiche di superficie nel territorio di Altamura (Bari), in Studi di Preistoria e Protostoria - 4; Preistoria e Protostoria Puglia- 2017, pp. 45 e ss.)

CONSIDERATO che alla luce della situazione vincolistica descritta la SABAP per la città metropolitana di Bari nella suddetta nota endoprocedimentale ha esplicitato gli impatti verificati o potenziali e formulato le seguenti valutazioni circa la qualità dell'intervento:

- L'impianto in progetto prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori con altezza massima pari a 250 m in un'area attualmente destinata alla coltivazione cerealicola, in un territorio che trova nella fitta rete di persistenze rurali e nel sistema pluristratificato di siti architettonici e archeologici il suo valore più rappresentativo;
- Nelle aree contermini sono presenti alcuni impianti eolici già realizzati, collocati soprattutto nel territorio lucano;
- La scheda d'ambito del PPTR descrive l'area oggetto di intervento come "un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale" e inoltre: "le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli", e dalla cartografia presente sul sit.puglia si evince che la quasi totalità del terreno dell'agro di Altamura in Puglia è utilizzato per coltivazioni di seminativi semplici in aree non irrigue;





- L'intero impianto è visibile da quasi tutto il territorio comunale di Altamura, diventando un elemento fortemente incidente sulla percezione del paesaggio, soprattutto lungo tracciati tratturali, tutelati dal Codice dei Beni Culturali sia in quanto emergenze archeologiche sia come beni paesaggistici;
- Il progetto altera la visione di insieme del bene paesaggistico, e l'opera risulta avere un impatto considerevole in particolare dal tracciato dell'Appia e dalla quasi totalità dei beni archeologici presenti nell'area meridionale del comune di Altamura, come l'importante sito di Cava Pontrelli, punta di diamante della candidatura del Parco Nazionale dell'Alta Murgia come Geoparco UNESCO;

CONSIDERATO che la SABAP della Basilicata con nota 15679 del 22/12/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n.7396 del 27/11/2022, vista la documentazione di progetto e le integrazioni prodotte, ha rilevato che, pur non rientrando in territorio lucano, l'impianto eolico proposto (nello specifico gli aerogeneratori n.10. n.11, n.5 e n.6) è localizzato:

- in adiacenza e in prossimità del vincolo decretato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 con DPGR 10 febbraio 1979 (GU n 334 del 05 dicembre 1980), ricadente nella "Zona in Comune di Matera" (distanza circa 4,7KM) e ai sensi dell'art. 136 del Digs. 42/2004, con D.M. 23/08/1966 (G.U. n.244 del 30/09/1996)
 Zona centro storico e dei Sassi di Matera (distanza circa 7,40 KM);
- in adiacenza e in prossimità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con L. R. n. 11 del 3 aprile 1990, ricadente nel territorio del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano (distanza circa 5,30 KM);
- in adiacenza e in prossimità dell'Albero Monumentale "007_Roverella" vincolato con cod_r BP143am_007, ai sensi dell'art. 136 del D.Igs. 42/2004 (distanza circa 2,31 KM);
- in adiacenza e in prossimità del vincolo decretato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. del 12/10/1990 "Masseria Malvezzi" (distanza circa 5,34 KM);

CONSIDERATO che nella suddetta nota la SABAP della Basilicata ha rilevato che:

- il territorio vincolato si caratterizza per la peculiare natura del paesaggio, dei nuclei rurali e dell'abitato storico-monumentale con emergenze appartenenti ad epoche storiche più antiche, tutti elementi che, insieme, definiscono un 'paesaggio di notevole intensità emotiva e di forte valore identitario" che lo ha reso meritevole di salvaguardia;
- l'orografia dei luoghi limitrofi all'impianto, si caratterizza per le ampie distese collinari di altezza variabile, da cui l'impianto risulterebbe perfettamente visibile;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità" e che le opere in oggetto ricadono nell'Ambito di Paesaggio dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che la scheda d'ambito del PPTR descrive l'area oggetto di intervento come "un paesaggio rurale fortemente omogeneo e caratterizzato da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente seminative, solcate da un fitto sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale" e inoltre: "Le colture prevalenti per superficie investita e valore della produzione sono i cereali e fra questi le foraggere avvicendate, prati e pascoli".



DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli *indirizzi* e le *direttive*) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito", e infine che un impianto con le dimensioni e l'articolazione territoriale come quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi;

TENUTO CONTO che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR;

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].

CONSIDERATO che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della suddetta Determinazione, "vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi."

CONSIDERATO che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata Determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell'altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell'AVIC (aree vaste ai fini degli impatti cumulativi) da considerare, individuata con raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto e delle cabine e stazioni di trasformazione, **risulta insostenibile** con riguardo:





al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per "il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell'impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio", e per "l'effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell'impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica"; al **Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario**, in quanto "il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria";

CONSIDERATO che l'impatto cumulato derivante dalla realizzazione dell'impianto eolico in esame e dalla presenza degli impianti esistenti o autorizzati non garantirebbe la riproducibilità delle invarianti strutturali individuate dal PPTR nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato nella Sezione B2 delle Schede d'Ambito:

5.6 Ambito "Alta Murgia" Figura territoriale "Fossa Bradanica" INVARIANTE CRITICITA'

REGOLE DI RIPRODUCIBILITA' Sono garantite:

Il sistema idrografico a carattere torrentizio della media valle del Bradano costituito dal fiume e dalla fitta rete ramificata dei suoi affluenti di sinistra che scorrono in valli e vallecole parallele, in direzione nord-ovest/sud-est;

- Realizzazione di opere che hanno modificato il regime naturale delle acque; - Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di dighe, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti; che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche di alcuni torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico; - Progressiva riduzione della vegetazione ripariale. - Realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici;

Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del reticolo idrografico e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici;


CONSIDERATO che, con riferimento agli **impatti cumulativi**, tutti gli aerogeneratori sono situati a meno di dieci chilometri dai centri storici di Matera, Gravina di Puglia e Altamura, e che si registra un significativo incremento dell'effetto selva nelle vedute da sud est, ed in particolare da Matera, come si evince in particolare dalle immagini riprese dai punti di vista V01, V08, dell'elaborato *V27 - Fotoinserimenti integrativi dall'abitato di Mater*a, realizzate utilizzando un angolo di ripresa molto ampio, che pur consentendo di includere nella visione un panorama con maggiori riferimenti, non restituisce una realistica rappresentazione dell'effettivo impatto visivo;

CONSIDERATO che, con riferimento al *Tema I: Impatto visivo cumulativo* della sopra citata determinazione della Regione Puglia, l'**indice di visione azimutale** esprime il livello di occupazione del campo visivo orizzontale in cui il cumulo di gruppi di aerogeneratori esistenti e di progetto si considerano continui, e dunque concorrenti alla definizione dell'ampiezza del campo visivo occupato dagli aerogeneratori, quando l'angolo azimutale di visione libera tra due gruppi contigui sia minore dell'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MINISTERO



Elaborazione GIS a cura della SS-PNRR, in cui sono rappresentati gli impianti eolici in esercizio al confine con la Basilicata, e gli impianti eolici in valutazione

CONSIDERATO che, in particolare in alcune vedute da Altamura e da Matera o in molti punti lungo il Regio tratturo Melfi-Castellaneta, che corre a nord ricalcando in parte il tracciato dell'antica via Appia, e lungo il tratturo Gravina Matera che corre a sud ovest dell'area occupata dagli aerogeneratori, il descritto cumulo si verifica in relazione agli impianti eolici già realizzati in territorio lucano in prossimità del confine regionale, ed ai contigui impianti in valutazione identificati con ID 8650 e ID 8418, in virtù dei quali l'ampiezza del campo visivo orizzontale occupato da gruppi di aerogeneratori contigui restituisce un indice di visione azimutale sovente superiore all'angolo visivo medio dell'occhio umano (considerato pari a 100° con visione di tipo statico);

CONSIDERATO che i fotoinserimenti prodotti lungo il tratturo Melfi - Castellaneta dimostrano come lungo il tracciato storico sia sempre visibile l'intero l'impianto e che durante l'esame del fascicolo della candidatura UNESCO dell'Appia, coincidente nel territorio di Altamura con il tratturo, la compromissione delle visuali paesaggistiche a causa della presenza degli impianti da fonti rinnovabili è proprio uno dei punti critici evidenziati dalla Commissione UNESCO.

CONSIDERATO che 8 dei 12 aerogeneratori **non ricadono in area idonea**, perché compresi entro il buffer di 3000 metri definito ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 c.1 lett. a) del D.L. 50/2022, e più recentemente modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con Legge 41 del 21/04/2023;



PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali; **CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio* e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità* delle *invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve rispettare i relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti, così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli *indirizzi* e le *direttive*) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato;

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP per la città metropolitana di Bari e per la Basilicata con i suddetti pareri endoprocedimentali, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati" (art.89 delle NTA del PPTR);

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

MINISTERO





CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale;

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

VISTA la nota prot. n. 6739 del 12/12/2022 con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP, nel concordare in particolare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con il proprio parere endoprocedimentale prot. n.13608 del 06.12.2022, ha comunicato quanto di seguito riportato:

(...) A seguito della pubblicazione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza in apertura di parere afferma che non risulta essere stata presentata dal Proponente manifestazione di disponibilità al perfezionamento dell'accordo previsto dal comma 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto non è stata avviata la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico e, inoltre, evidenzia che la Relazione Archeologica allegata alla documentazione di progetto "continua a risultare carente in merito alla individuazione dei siti noti da bibliografia e alla conseguente analisi delle dinamiche del popolamento antico dell'area interessata dall'intervento, continuando a trascurare integralmente i numerosi siti paleolitici presenti nell'area, nonostante questa Soprintendenza abbia segnalato nella nota di richiesta di integrazioni, esplicitandone i riferimenti, la bibliografia edita di riferimento, non menzionata nella Relazione Archeologica".

L'Ufficio ribadisce poi che nell'area in cui si prevede l'impianto si contano ben 21 siti di affioramento di manufatti litici in selce, diaspro e quarzite, che si inquadrano in un ampio arco cronologico compreso tra Paleolitico inferiore e medio, riportandone l'ubicazione esatta.

La Soprintendenza nel comunicare il proprio parere negativo all'opera in parola, tenendo conto degli elementi suddetti e del correlato rischio archeologico conseguente, in ordine agli aspetti strettamente archeologici



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



specifica per tutiorismo che, in caso di superamento del parere, "il provvedimento finale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D. L.vo 50/2016, preveda che siano riportate le seguenti prescrizioni per la tutela dei beni archeologici" comprendenti puntuali indicazioni circa i saggi e gli scavi da eseguirsi a carico del Proponente, in base al cui esito la Soprintendenza si riserva di "avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce".

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si precisa inoltre che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e della mancata attivazione del Proponente in merito all'accordo previsto dal comma 14 del già citato art. 25 d. lgs 50/2016, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25, da attuarsi nell'eventualità secondo le modalità dettagliate dalla Soprintendenza.

CONSIDERATO inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: "...Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.";

RILEVATO che tale analisi è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

RITENUTO di condividere i sopra citati pareri endoprocedimentali della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata per le motivazioni di contenuto, e il contributo del Servizio II della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera *b*) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Wpd Altilia srl per la realizzazione di un impianto per la produzione da fonte eolica sito in Altamura (BA) e relative opere di interconnessione nei comuni di Altamura e Gravina in Puglia (BA) costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva dell'impianto pari a 72 MW.





Per quanto attiene gli aspetti archeologici, qualora la procedura in corso si chiuda positivamente, dovrà essere completata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettera c) del D. L.vo 50/2016, art. 25 - nelle aree in cui il "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva" rileva la sussistenza di un rischio da alto a medio per come rivalutato nella "Relazione di valutazione finale del rischio archeologico".

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri

(tel. 06/6723.4831 – francesco eleuteri@cultura.gov.it)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO V (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)